



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

ACCORDO QUADRO

Il giorno **13 febbraio 2026** in Vasto (CH), presso la sede del Consorzio di Bonifica sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno,

tra

il CONSORZIO DI BONIFICA SUD, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.F. 01803490695, con sede legale in Vasto (CH), Contrada Sant'Antonio Abate, n. 1, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Nicolino Torricella, assistito dal Direttore Generale, In Tommaso Valerio, (di seguito denominato, anche, "Consorzio")

E

le Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti nel Consorzio, nelle persone dei Sig.ri

FLAI-CGIL
Carmine Antenucci

FAI-CISL
Luigi Scamuffa

FILBI-UIL
Benito Travaglini

di seguito denominate, anche, congiuntamente "Parti" e, singolarmente, "Parte"

PREMESSO CHE

in data 23 maggio 2023 il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), la Federazione Lavoratori Agro Industria (FLAI-CGIL), la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana (FAI-CISL) e la Federazione Italiana Lavoratori Bonifica e Irrigazione (FILBI-UIL) hanno stipulato un Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro ("ACNL"), con il quale hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale (di seguito, anche "EBNCI"), nella forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, che costituisca lo strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto a specifiche attività, individuate dalle Parti stipulanti aventi prevalentemente natura assistenziale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 1 - DESTINATARI DELL'ACCORDO

Al presente Accordo possono aderire su base volontaria i dipendenti, quadri, impiegati ed operai, esclusi i dirigenti, assunti dal Consorzio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza.

Il presente Accordo intende definire un piano di uscite volontarie del personale finalizzato a favorire un ricambio generazionale e professionale e/o un piano di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 8, Lettera A, del Regolamento EBNCI.

Il Consorzio si impegna a fornire idonea comunicazione, circa le modalità di adesione al presente Accordo e alle prestazioni destinate al ricambio generazionale e/o alla ristrutturazione aziendale previste dal richiamato Regolamento EBNCI a tutti i dipendenti, aventi i requisiti per aderire allo stesso.



ART. 2. NUMERO POSIZIONI CHE POTRANNO ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI DI EBNCI

Come previsto dal Regolamento EBNCI, il Consorzio potrà presentare all'EBNCI richiesta di accesso alle prestazioni di cui all'art. 8, Lettera A) - Ricambio generazionale/Ristrutturazione aziendale, del Regolamento EBNCI, fatte salve diverse previsioni regolamentari, per un numero massimo di lavoratori pari al 3% del numero totale dei propri dipendenti

Il Consorzio potrà beneficiare delle prestazioni di cui alla Lettera A), del Regolamento EBNCI, una sola volta nell'arco di un biennio.

ART. 3 – DOMANDE DI ADESIONE

Le domande di adesione al presente Accordo dovranno essere trasmesse al Consorzio di Bonifica Sud, bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.F. 01803490695, Contrada Sant'Antonio Abate, n. 1, 66054 Vasto (CH), tramite lettera raccomandata A.R., consegnate a mano o via pec a: consorziobonificasud@pec.it

Il termine per la presentazione delle domande è il **28 febbraio** di ogni anno.

Possono presentare domanda di adesione al presente Accordo tutti i dipendenti, quadri, impiegati ed operai, esclusi i dirigenti, assunti dal Consorzio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza oppure che maturino tale requisito entro l'anno di riferimento e che alla data di adesione potranno rientrare nelle casistiche di cui al Regolamento EBNCI, art. 8, Lettera A).

In caso di pluralità di domande presentate, verrà data priorità all'ordine cronologico di presentazione. Se il numero di domande presentate prima del termine del **28 febbraio** dovesse eccedere il numero di posizioni previste all'art. 2 del presente Accordo, il Consorzio potrà inviare anticipatamente all'EBNCI la documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni.

La validità dell'adesione è subordinata alla presentazione di documentazione comprovante i requisiti tramite Estratto Conto Contributivo Certificativo del diritto rilasciato dall'INPS (c.d. ECOCERT) per l'accesso alle prestazioni del Regolamento EBNCI.

Non verranno ritenute valide, e non saranno pertanto accettate, eventuali adesioni di coloro che alla data di sottoscrizione del presente Accordo abbiano già presentato richiesta valida, e accolta, di risoluzione del rapporto di lavoro confermata da comunicazione del Consorzio.

ART. 4 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai dipendenti che aderiscono al presente accordo viene garantita la clausola di salvaguardia relativa al mantenimento del rapporto di lavoro con il Consorzio di Bonifica Sud fino a quando l'EBNCI accoglierà la domanda di accesso alle prestazioni di cui all'art. 8, lettera A), del Regolamento EBNCI. Ciò sta a significare che, anche qualora il lavoratore manifesti la volontà di aderire al presente accordo ma non sia erogata la prestazione da parte di EBNCI il rapporto di lavoro con il Consorzio di Bonifica Sud proseguirà senza soluzione di continuità.

Il Consorzio di Bonifica Sud comunicherà agli interessati (accoglimento o rigetto della domanda da parte di EBNCI),

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento EBNCI, il Consorzio di Bonifica Sud si impegna a non attivare al suo interno alcun rapporto di lavoro (ancorché di collaborazione) con i lavoratori oggetto della prestazione EBNCI.

Qualora dovessero intervenire modifiche alla legislazione sui requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza e il diritto alla pensione del lavoratore che aderisce al presente accordo dovesse essere differito, il Consorzio di Bonifica Sud si obbliga a versare la contribuzione necessaria per l'accesso alla pensione e a riconoscere al lavoratore una indennità equivalente a quella percepita dallo stesso durante il periodo coperto dal presente accordo.



ARTICOLO 5 – VALIDITÀ, DURATA E RINNOVO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di 36 (triennale), salvo disdetta di una delle Parti da operarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza. Alla scadenza del presente Accordo le parti si confronteranno per la valutazione dei risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.



ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Consorzio si impegna a rendere conoscibile il presente Accordo con modalità accessibile a tutto il personale.



Per quanto non previsto nel presente Accordo si rimanda al Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui approvato in data 25 Marzo 2024 e al CCNL dipendenti Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario del 23 maggio 2025.

Letto, confermato, sottoscritto.

II CONSORZIO DI BONIFICA SUD, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno

IL PRESIDENTE	
IL DIRETTORE GENERALE	

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLAI CGIL	
FAI CISL	
FILBI UIL	